

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CURTATONE E BAGNOLO SAN VITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL TUEL, DI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI ALLO SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI E DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Comune di Curtatone, posta in Curtatone (MN), C.A.P. 46010, Piazza Corte Spagnola n. 3, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge,

TRA

1) Il COMUNE DI CURTATONE, Codice Fiscale 80001910209, con sede legale in Curtatone (MN), C.A.P. 46010, Piazza Corte Spagnola n.3, qui rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. CARLO BOTTANI, nato a Mantova (MN) il giorno 14/02/1978 e domiciliato per la carica presso la sede comunale in Curtatone (MN), C.A.P. 46101, Piazza Corte Spagnola n. 3, il quale interviene ed agisce, nel presente atto, in qualità di rappresentante legale del Comune di Curtatone, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/__/____;

2) Il COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO, Codice Fiscale 004390020, con sede legale in BAGNOLO SAN VITO (MN), Via Roma n. 29, qui rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. Roberto Penna, nato a Bagnolo San Vito (MN) il giorno 04/06/1947 e domiciliato per la carica presso la sede comunale in Bagnolo San Vito (MN), C.A.P. 46031, Via Roma n. 29, il quale interviene ed agisce, nel presente atto, in qualità di rappresentante legale del Comune di Bagnolo San Vito, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/__/____;

PREMESSO:

- che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, prescrivendo che detti accordi siano sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., pena la nullità degli stessi;
- che l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, e possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- che il comma 3 dell'art. 30 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che *"Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo"*;
- che l'art. 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 assegna ai comuni contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022,

al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale;

- che il successivo comma 535 individua, alla lettera a), fra i comuni ammessi a richiedere i contributi di cui al comma 534, i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentino una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro, prevedendo che la domanda sia presentata dal comune capofila;

- che il seguente comma 536 individua le tipologie di intervento ammissibili nonché i contenuti essenziali della richiesta di contributo, disponendo che gli enti comunichino le richieste di contributo, per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici, al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 30 aprile 2022;

- che, a norma dell'art. 1, comma 537, della Legge n. 234/2021, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sarà determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entità delle richieste pervenute dovesse superare l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione sarà effettuata a favore dei comuni che presentino un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate sarà calcolata la media semplice dell'IVSM;

- che, con decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 49 del 28 febbraio 2022, sono stati approvati il modello informatizzato e le modalità di presentazione, da parte dei comuni interessati, delle domande per la concessione dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana per l'annualità 2022;

CONSIDERATO:

- che, tra le parti qui convenute, sono intercorsi accordi per la definizione di sinergie e strategie comuni per la realizzazione, nel territorio di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti allo sviluppo dei servizi culturali e di aggregazione giovanile quindi creando spazi urbani sicuri per i giovani e spazi adeguati per le attività culturali; in un'ottica che si propone di superare la dimensione del "singolo comune" condivisa da ciascun aderente alla costituenda forma associativa e di attrarre, a beneficio del territorio e delle popolazioni, risorse per investimenti, altrimenti difficilmente accessibili grazie alla realizzazione di progetti di tipo coordinato e condiviso, non solo nella fase progettuale, ma anche nella fase della fruibilità. Infatti le amministrazioni comunali si impegnano a rendere fruibili le strutture rigenerate (in un percorso di interscambiabilità dei servizi), per tutti i cittadini dei comuni aderenti alla convenzione;

- che, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sulla base dei dati relativi alla popolazione residente calcolati dall'Istat alla data del 31 dicembre 2020, risulta quanto segue:

Comune di Curtatone:	n. 14.806 abitanti;
Comune di Bagnolo San Vito:	n. 5.855 abitanti;

Totale forma associativa: n. 20.661 abitanti;

- che i Comuni aderenti alla costituenda forma associativa contavano, pertanto, alla data del 31 dicembre 2021, una popolazione complessiva di 20.661 abitanti, e pertanto soddisfano il requisito previsto dall'art. 1, comma 535, lett. a), della Legge n. 234/2021;

- che i Comuni aderenti condividono, costituendosi in associazione tramite la presente convenzione, una coerenza tematica assicurata da una comune strategia tematica e programmatoria;

- che i sunnominati Comuni qui rappresentati hanno adottato, ciascuno, idonea deliberazione di pari oggetto e testo uniforme, da ritenersi parte integrante della presente convenzione, ma acquisita agli atti delle rispettive segreterie comunali e qui non allegata per ragioni di economicità del procedimento;

Tanto premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina l'esercizio, da parte dei Comuni qui costituiti, delle azioni delineate dall'art. 1, commi 534, 535, 536, 538, 540 e 542, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i., e dal decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2022.

2. Tali azioni, compresa l'adozione di tutti i provvedimenti e l'esecuzione degli adempimenti che saranno richiesti e disciplinati con successivi atti di regolazione degli organi governativi e/o delle autorità indipendenti competenti, sono finalizzate alla gestione associata di progetti di rigenerazione urbana, volti allo sviluppo dei servizi culturali e di aggregazione giovanile dei comuni qui costituiti.

3. I progetti condivisi dagli enti qui costituiti e proposti ai fini della candidatura di cui all'art. 1, commi da 534 a 542, della Legge n. 234/2021 e s.m.i., e di cui al decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2022, sono di seguito definiti:

Comune	Titolo del Progetto	Importo del Progetto
Curtatone	Intervento di <u>restauro e risanamento conservativo con adeguamento sismico</u> dell'edificio di via Pozzarello nella frazione di Grazie di Curtatone e del suo giardino pertinenziale rivolto a trasformare il complesso in un centro polifunzionale integrato per la produzione artistica e le attività comunitarie del territorio. - F2 mapp 154	€.2.250.000,00
Bagnolo San Vito	Intervento di rigenerazione urbana attuato attraverso la <u>ristrutturazione edilizia</u> dell'edificio di via Roma 25 rivolto alla realizzazione di una nuova biblioteca di nuova generazione e attigui spazi pubblici nel comune di Bagnolo San Vito.	€.2.750.000,00

4. Con l'adesione alla presente convenzione, i Comuni associati intendono perseguire i seguenti obiettivi di interesse generale, confluiti in una condivisa e coerente strategia tematica: sviluppo dei servizi culturali e di aggregazione giovanile, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici da destinare alla promozione delle attività culturali nonché allo sviluppo dei servizi relativi all'aggregazione giovanile.

Art. 2 - Durata

1. La presente convenzione esplicherà i propri effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione e fin quando non sarà concluso ogni procedimento afferente al presente accordo, sino al completamento della realizzazione ed alla completa rendicontazione degli interventi candidati, e la stessa non necessiterà di alcun provvedimento di rinnovo o proroga anche per gli esercizi successivi a quello in cui è stata approvata e sottoscritta dagli enti qui costituiti.

2. La presente convenzione si scioglierà automaticamente nel caso in cui i progetti presentati non siano approvati e finanziati a valere sulle risorse di cui all'art. 1, commi 534 e ss., della Legge n. 234/2021 e s.m.i..

Art. 3 - Delega delle funzioni

Gli enti qui costituiti nominano il Comune di CURTATONE come Capofila, delegandone gli organi competenti ad assumere ogni deliberazione e determinazione richiesta dalle disposizioni vigenti, e a provvedere ai relativi accertamenti di entrata e impegni di spesa, che siano funzionali alle attività di cui all'art. 1, nel rispetto del dettato del TUEL e del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Art. 4 - Funzioni e impegni del Comune Capofila

1. Il Comune di CURTATONE, in quanto Comune Capofila, è obbligato:

a) a coordinare i Comuni partner affinché, prima della presentazione dell'istanza di contributo, siano formalizzati gli accordi tra Comuni, preventivamente approvati, come previsto dall'art. 42, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, dal Consiglio Comunale di ciascun ente aderente;

b) ad assicurare la coerenza della strategia tematica posta a fondamento dei progetti presentati a contributo;

c) a generare, tramite l'apposita piattaforma messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, i CUP relativi alle singole opere;

d) a presentare, esclusivamente in via telematica, attraverso le funzioni della Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al D.Lgs. n. 229/2011, l'istanza di ammissione al contributo, munita di firma digitale del rappresentante legale e del responsabile del servizio tecnico, indicando l'elenco dei Comuni facenti parte della forma associativa e tutti gli interventi individuati dai Comuni associati, con i relativi CUP, secondo le modalità definite dal decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2022, entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 30 aprile 2022;

e) in caso di ammissione a contributo, ad assicurare, in qualità di unico assegnatario delle risorse di cui all'art. 1, comma 534, della Legge n. 234/2021 per la realizzazione di tutti gli interventi, il rispetto della legislazione vigente nazionale in materia di programmazione e di gestione delle risorse, inserendo anche le opere che saranno realizzate nei territori degli altri enti della convenzione nei propri documenti di programmazione (DUP), che dovranno essere coerenti con il proprio bilancio di previsione;

f) in caso di ammissione a contributo, ad affidare i lavori entro i termini indicati dall'art. 1, comma 538, della Legge n. 234/2021, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di attribuzione delle risorse;

g) a garantire, in caso di finanziamento, che gli interventi dei Comuni associati siano portati a termine attraverso la gestione, l'attuazione e il monitoraggio degli stessi;

h) a garantire, in caso di finanziamento, la conservazione degli atti amministrativi relativi alle proposte presentate dai Comuni associati, ai fini della successiva attività di controllo da parte dell'Amministrazione titolare dell'intervento;

i) ad assicurare la rendicontazione ed il monitoraggio delle opere pubbliche di cui all'art. 1, commi da 534 a 541, della Legge n. 234/2021 attraverso il sistema previsto dal D.Lgs. n. 229/2011, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022»;

l) a tenere i rapporti con i Comuni della convenzione.

2. Al Comune Capofila è attribuito il ruolo di soggetto attuatore di tutti gli interventi, in relazione ai quali assume la responsabilità organizzativa e la direzione di tutte le attività conseguenti.

3. Le procedure di affidamento e realizzazione delle opere saranno espletate dal Comune Capofila, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

4. Il Responsabile Unico di Procedimento (RUP) di realizzazione degli interventi verrà nominato dal Comune Capofila.

5. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, di direzione lavori, di collaudo, nonché quelli ritenuti indispensabili a supporto dell'attività del Responsabile Unico di Procedimento, verranno conferiti secondo le procedure del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

6. Nel caso di ottenimento del contributo statale, sarà cura del Comune Capofila, intestatario del decreto di assegnazione del contributo, procedere, entro i termini stabiliti dal medesimo decreto, a tutte le procedure necessarie all'esecuzione degli interventi finanziati, nei limiti economici del predetto contributo, in sinergia e condivisione con gli altri Comuni.

7. Ferme restando le modalità di erogazione dei contributi previste dall'art. 1, comma 541, della Legge n. 234/2021, il Comune Capofila, quale soggetto attuatore, dovrà provvedere al pagamento di lavori, forniture, prestazioni professionali, ecc. alle scadenze stabilite dalle disposizioni nel tempo vigenti nel corso delle diverse fasi di esecuzione delle opere.

ART. 5 – Struttura organizzativa gestionale

Per l'assolvimento dei compiti demandati dalla presente Convenzione è costituito un Comitato di Coordinamento composto da un rappresentante nominato da ogni Comune. Gli assessori di riferimento sono membri di diritto.

I lavori del Comitato verranno coadiuvati dal Comune di Curtatone in qualità di Ente Capofila, nella persona dell'Ing. Giovanni Trombani.

Sono finalità del Comitato di Coordinamento:

- proporre contenuti, valutare e definire iniziative, progetti e attività volte alla qualificazione, alla promozione e alla valorizzazione di iniziative culturali e di aggregazione giovanile ideate dai Comuni aderenti;
- collaborare alla realizzazione di materiale editoriale: pubblicazioni, opuscoli, guide, depliant e strumenti promozionali per la valorizzazione del patrimonio culturale;
- esercitare funzione di controllo sulla realizzazione delle iniziative in relazione agli obiettivi e ai piani finanziari proposti.

Resta inteso che il Comitato di coordinamento o i suoi componenti non potranno in alcun modo svolgere funzioni rappresentative esterne dei soggetti convenzionati, in assenza di esplicito mandato.

ART. 6 – Impegni dei comuni convenzionati

I Comuni convenzionati si impegnano a:

- collaborare con le proprie strutture alla realizzazione delle finalità di cui alla presente Convenzione;
- concorrere con risorse proprie alla realizzazione dei progetti di interesse comune, individuati dal Comitato di Coordinamento.

Gli eventuali impegni di spesa dovranno comunque essere preventivamente approvati da ogni soggetto contraente;

- collaborare alla raccolta e trasmissione di notizie, dati e informazioni inerenti ai contenuti oggetto delle varie iniziative, di volta in volta individuate;
- autorizzare il Comune Capofila ad inoltrare – nelle forme richieste – eventuali domande di finanziamento in merito alle leggi di settore, ai bandi e alle varie misure per le attività ed i progetti approvati dal Comitato di Coordinamento.

ART. 7 – Forme di consultazione

La presente convenzione è soggetta a verifiche periodiche, anche finalizzate ad un suo aggiornamento, da parte degli Enti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'attuazione.

A tal fine il Sindaco del Comune capofila convoca incontri, tra tutti i Sindaci degli Enti aderenti, per consultazioni in merito all'andamento della gestione associata e per l'assunzione di eventuali decisioni o provvedimenti.

ART. 8 – Forme di collaborazione e gestione congiunta delle attività'

Le parti si impegnano a promuovere, valorizzare e realizzare la più ampia attuazione della presente convenzione, anche mediante la definizione e la sottoscrizione di accordi attuativi secondo le esigenze politico-amministrative via via riscontrate o emerse nell'ambito delle consultazioni.

Le parti curano l'organizzazione necessaria ed operano attuando la massima semplificazione delle procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori e per la celere conclusione dei procedimenti amministrativi.

Al riguardo, le parti delegano al Comune capofila di Curtatone e, per esso, ai suoi Organi e Responsabili di Servizio, l'assunzione di ogni deliberazione o determinazione necessaria ed occorrente per l'attuazione delle finalità sopra dettagliate e dei relativi progetti ed a provvedere ai relativi accertamenti di entrata e impegni di spesa che siano funzionali allo scopo della presente convenzione.

In particolare, all'Ente capofila compete:

- l'individuazione delle opportunità di finanziamento per il conseguimento degli scopi della gestione associata;
- la presentazione della richiesta di finanziamento;
- l'approvazione dei progetti;

- la gestione della spesa e delle entrate derivanti dai finanziamenti ottenuti;
- l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (appalto, esecuzione delle opere e rendicontazione delle stesse, ecc.);
- il monitoraggio degli interventi secondo le modalità previste dallo specifico bando, l'effettivo avanzamento e gli eventuali scostamenti;
- garantire le attività previste in capo al RUP, il monitoraggio e l'inserimento dei dati secondo le modalità di volta in volta dettate dalle opportunità di finanziamento, in modo da permettere una efficace trasmissione degli stati di avanzamento lavori e regolare esecuzione e rendicontazione finale;
- trasmettere all'ente finanziatore tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese;
- segnalare ai Comuni sottoscrittori della presente convenzione ed all'Ente finanziatore eventuali criticità;

fermo restando che gli Enti sottoscrittori sono tenuti a mettere a disposizione, ove occorrente, le risorse umane e strumentali necessarie per l'attuazione di quanto sopra e di quanto indispensabile al miglior espletamento dei compiti attribuiti.

Art. 9 – Recesso

La presente convenzione esplicherà i propri effetti dalla data della sua sottoscrizione e fin quando non sarà concluso ogni procedimento afferente allo scopo indicato nell'art. 1 e, comunque, sino alla completa attuazione e rendicontazione degli interventi attuati in forma associata. Pertanto, non necessiterà di alcun provvedimento di rinnovo o proroga anche per gli esercizi successivi a quello in cui è stata approvata e adottata dai Comuni sottoscrittori.

Ciascun Comune può recedere dalla presente convenzione con deliberazione consiliare opportunamente motivata da assumere non oltre il 30 giugno di ogni anno e da trasmettere in copia, con formale comunicazione mediante posta elettronica certificata, agli altri Enti aderenti. In tal caso il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo, fermo restando a carico dell'Ente recedente l'onere relativo a quanto già impegnato a suo carico dal Comune capofila.

Inoltre, la convenzione potrà essere risolta anticipatamente qualora vi sia la volontà espressa di tutti i Comuni convenzionati da esprimersi con le modalità di cui al precedente comma. Lo scioglimento decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo, fermo restando a carico di ciascun Ente l'onere relativo a quanto già impegnato a suo carico dal Comune capofila o gli altri oneri che saranno individuati e ripartiti da quest'ultimo a consuntivazione delle spese afferenti la gestione di cui alla presente convenzione.

Art. 10 – Controversie

Eventuali controversie che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti in dipendenza dell'esecuzione della presente convenzione saranno risolte, prioritariamente, in modo amichevole e bonario. In caso di disaccordo le parti faranno riferimento al giudice del foro competente di Mantova.

Art. 11 – Registrazione

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende avvalersene (art. 16 della Tabella, Allegato "B", del D.P.R. n. 642/1972, e D.P.R. n. 131/1986).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente come segue:

PER IL COMUNE DI CURTATONE

Il Sindaco

Carlo Bottani

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

PER IL COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

Il Sindaco

Roberto Penna

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)